

**LOTTO 5**  
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA**

**Sezione 1 - Responsabilità Civile Auto**

**Sezione 2 - Auto Rischi Diversi**

La presente polizza stipulata tra

<b>UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI</b>
<b>Piazza Libertà 2</b>
<b>14015 – San Damiano d’Asti (AT)</b>
<b>01579270057</b>

e la Società Assicuratrice

XXXXXX
XXXXXX

**DURATA DELLA POLIZZA**

Dalle ore 24.00 del	<b>31.01.2022</b>
Alle ore 24.00 del	<b>31.01.2025</b>

## Sommario

SEZIONE A - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI .....	3
Art. A.1 - Definizioni .....	3
Art. A.2 - Identificazione dei veicoli.....	4
SEZIONE 1 - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO.....	7
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	7
Art. 1.2 - Esclusioni e rinuncia al diritto di rivalsa .....	8
Art. 1.3 - Assicurazione amministrata a libro matricola .....	9
Art. 1.4 - Massimali di garanzia .....	9
Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede .....	10
Art. 1.6 - Aggravamento e diminuzione del rischio .....	10
Art. 1.7 - Estensione territoriale .....	10
Art. 1.8 - Pagamento del premio - Regolazione premio.....	11
Art. 1.9 - Durata del contratto e adeguamento del premio .....	11
Art. 1.10 - Periodi di osservazione della sinistrosità.....	11
Art. 1.15 - Duplicato del certificato e del contrassegno.....	13
Art. 1.16 - Modalità per la denuncia dei sinistri ed obblighi dell'assicurato .....	13
Art. 1.17 - Riparazioni.....	13
Art. 1.18 - Gestione delle vertenze.....	13
Art. 1.19 - Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo .....	14
Art. 1.20 - Cessazioni di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo .....	14
Art. 1.21 - Oneri a carico del contraente .....	14
Art. 1.22 - Rinvio alle norme di legge.....	14
Art. 1.23 - Foro competente .....	14
Art. 1.24 - Interpretazione del contratto .....	14
Art. 1.25 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio.....	14
Art. 1.26 - Coassicurazione e delega (opzionale).....	15
Art. 1.29 - Condizioni particolari della garanzia (sempre operanti) .....	15
Art. 1.30 - Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (SEZIONE 1) (sempre operanti).....	16
SEZIONE 2 - RISCHI DIVERSI .....	18
Art. 2.1 - Garanzie assicurate (valide solo se espressamente richiamate nell'elenco veicoli che forma parte integrante alla polizza) .....	18
Art. 2.2 - Estensione territoriale .....	27
Art. 2.3 - Denuncia dei sinistri .....	27
Art. 2.4 - Liquidazione dei danni - nomina dei periti - pagamento dell'indennizzo .....	27
Art. 2.5 - Altre assicurazioni .....	28
Art. 2.6 - Imposte e tasse.....	28
Art. 2.7 - Forma delle comunicazioni.....	28
Art. 2.8 - Determinazione dell'ammontare del danno.....	29
Art. 2.9 - Esclusioni e delimitazioni.....	29
Art. 2.10 - Rinvio .....	29
Art. 2.11 - Condizioni particolari assicurazione rischi diversi (sempre operanti purchè attivate le relative garanzie) .....	30

**SEZIONE A - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI****Art. A.1 - Definizioni**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Broker :</b>	La Aminta Srl. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Proprietario:</b>	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
<b>Conducente:</b>	La persona alla guida del veicolo.
<b>Tariffa:</b>	La tariffa della Società in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
<b>Veicolo:</b>	Mezzo di trasporto – comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optional e gli audiofonovisivi stabilmente fissati
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni alle cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Legge:</b>	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni, decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 – Codice delle assicurazioni private e successive modifiche
<b>Regolamento :</b>	Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche e integrazioni.
<b>Attestato di rischio :</b>	attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive variazioni e integrazioni.

**Art. A.2 - Identificazione dei veicoli****UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI**

n°	Targa	VALORE 2021	Tipo veicolo	Rimorchio	GARANZIE	Premio 2021
1	DS390FN		Autocarro	NO	Acc+tutela	654,01

**CELLE ENOMONDO**

n°	Targa	VALORE 2021	Tipo veicolo	Rimorchio	GARANZIE	Premio 2021
1	BW070HS		Autocarro	NO	Acc+tutela	346,07
2	AT031341		Macch. agr	SI	Acc+tutela	98,92

**CISTERNA**

n°	Targa	VALORE 2021	Tipo veicolo	Rimorchio	GARANZIE	Premio 2021
1	FG623BK		Autocarro	NO	Acc+tutela	187,83
2	FG107GH		Scuolabus	NO	Acc+tutela	725,41
3	AV203NJ		Autocarro	NO	Acc+tutela	383,65

**REVIGLIASCO**

n°	Targa	VALORE 2021	Tipo veicolo	Rimorchio	GARANZIE	Premio 2021
2	AV386NK		autovettura	SI	acc+tutela	261,73
4	DW356VM		autocarro	NO	Acc+tutela	346,07

**SAN DAMIANO D'ASTI**

n°	Targa	VALORE 2021	Tipo veicolo	Rimorchio	GARANZIE	Premio 2021
1	BA103CG		autovettura	NO	acc+tutela	187,83
2	BB314JW		autovettura	NO	Acc+tutela	171,80
3	AB457PZ		autovettura	NO	Acc+tutela	187,83
6	AAR380	13.000,00	Macch. Oper	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+cristalli+tutela	413,34
7	AT032536		Macch. Oper	NO	Acc+tutela	174,27
8	AAJ719		Macch. Oper	NO	Acc+tutela	243,69
9	AAN221		Macch. Oper	NO	Acc+tutela	243,69
12	BT576KY		autovettura	NO	Acc+tutela	187,83
13	CY552ZV		autovettura	NO	Acc+tutela	309,38
14	BS782LA	2.500,00	Autocarro	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+cristalli+KASKO+tutela	554,05
15	AEJ262	4.500,00	Macch. Oper	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+cristalli+tutela	204,93

n°	Targa	VALORE 2021	Tipo veicolo	Rimorchio	GARANZIE	Premio 2021
16	DS380FN	45.000,00	Autobus	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+KASKO+ cristalli+tutela	2.114,65
17	DS381FN	45.000,00	Autobus	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+KASKO+ cristalli+tutela	2.114,65
18	YA952AG	7.300,00	Autovic. spec	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+KASKO+ cristalli+tutela	608,50
19	DZ386AR	45.500,00	Autobus	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+KASKO+ cristalli+tutela	2.394,31
20	AF62671		Rimorchio	NO	Acc+tutela	53,73
21	EH147ZV	9.500,00	Autovettura	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+KASKO+ cristalli+tutela	678,25
22	AB137PY		autocarro	NO	ACC+Tutela	421,24
23	CR842LM		autocarro	NO	ACC+Tutela	800,77
24	YA211AK		autovettura	NO	ACC+Tutela	346,00
25	BT018Z	54.900,00	Macch.agricola	SI	Acc+inc.+furto+kasko+ tutela	1.568,09
26	GD703TB	30.500,00	Autocarro	NO	ACC+inc.+Furto+ Eventi atmo+ Ev.Socio+kasko+Tutela	1.520,29
	CR521LJ		Autovettura	NO	Acc+Tutela	554,48
	YA949AM		Autoveicolo speciale	NO	Acc+Inc.+Furto.+Eventi Atmosf.+Atti. Vanda+Tutela	502,71
	FP403KN		Autocarro	NO	Acc+Inc.+Furto+Eventi Atmosf+Eventi Socio+Tutela	753,53

**TIGLIOLE**

n°	Targa	VALORE 2021	Tipo veicolo	Rimorchio	GARANZIE	Premio 2021
1	FL309PA	50.100,00	Autobus	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+ Kasko+cristalli+tutela	2.461,86
2	ATAA201		Macc. op	NO	Acc+tutela	243,69
4	AS965G	8.500,00	Macc. agric	SI	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+ cristalli+tutela	153,40
5	DS032FN	7.500,00	autocarro	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+KASKO+ cristalli+tutela	708,98
6	DW406VN	3.500,00	autovettura	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+KASKO+ cristalli+tutela	382,33
7	AH18234	4.000,00	rimorchio	NO	Acc+incendio+furto+ ev.socio+eventi atmosf+	103,67

					crystalli+tutela	
	CR946LP		Autocarro	NO	Acc+Tutela	364,11

<b>LEGENDA</b>	
Inc	Incendio
Atti	Atti vandalici
Atmosf	Eventi atmosferici
Acc	Garanzie accessorie
Tutela	Tutela Legale
Ass	Assistenza

<b>SEZIONE 1 - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO</b>
--

**Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

La Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo, con esclusione dei mezzi cingolati;
5. per le Macchine Agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

#### **Art. 1.2 - Esclusioni e rinuncia al diritto di rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario (o locatario) assicurato che del conducente nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo;
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il conducente alla guida dei veicoli dotati di targa speciale risulta iscritto al corso, come risulta dagli atti della Contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'Ente in cui il conducente presta servizio, organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta

di circolazione;

- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche;

- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 1.3 - Assicurazione amministrata a libro matricola**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli.

In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito anche se ciò non avviene simultaneamente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. Sono inoltre ammesse le sospensioni delle applicazioni.

In caso di fermata del veicolo, per periodi superiori a tre mesi, è ammessa la sospensione dell'applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione premio.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Si precisa che ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

### **Art. 1.4 - Massimali di garanzia**

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dall'Impresa per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti, per tutti i mezzi ad eccezione degli scuolabus/autobus; così ripartiti:

- Euro 25.000.000,00 complessivi, di cui

- Euro 20.000.000,00 per danni alla persona;
- Euro 5.000.000,00 per danni alle cose.

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa per i mezzi scuolabus/autobus, sono i seguenti così ripartiti:

- Euro 25.000.000,00 complessivi, di cui
- Euro 20.000.000,00 per danni alla persona;
- Euro 5.000.000,00 per danni alle cose.

#### **Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all'Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.

#### **Art. 1.6 - Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato (Art. 1897 C.C.).

#### **Art. 1.7 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 1.2 e 1.3.

#### **Art. 1.8 - Pagamento del premio - Regolazione premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della polizza al broker, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura; in caso di pagamento del premio successivo al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C..

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

#### **Art. 1.9 - Durata del contratto e adeguamento del premio**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

L'Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società.

E' facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 120/360 del premio annuale.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità progressa.

#### **Art. 1.10 - Periodi di osservazione della sinistrosità**

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Particolari, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza de ll'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

**Art. 1.11 – Determinazione del premio – Comunicazioni del contraente**

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

**Art. 1.12 – Trasferimento della proprietà del veicolo**

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

**a) Sostituzione con altro veicolo - Conguaglio del premio**

L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

**b) Alienazione del veicolo senza sostituzione**

In questo caso la Compagnia restituisce il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o al Broker il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto e/o la sua cessazione.

**Art. 1.13 - Sospensione in corso di contratto**

Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

**Art. 1.14 – Attestazione dello stato di rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento ISVAP, la Società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

#### **Art. 1.15 - Duplicato del certificato e del contrassegno**

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.

Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.

#### **Art. 1.16 - Modalità per la denuncia dei sinistri ed obblighi dell'assicurato**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo apposito approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

#### **Art. 1.17 - Riparazioni**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

#### **Art. 1.18 - Gestione delle vertenze**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.

#### **Art. 1.19 - Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo**

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private", l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. A deroga all'articolo 1896, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N.

#### **Art. 1.20 - Cessazioni di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

#### **Art. 1.21 - Oneri a carico del contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.22 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.23 - Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza il Contraente.

#### **Art. 1.24 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 1.25 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 1.26 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società Aminta Srl e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Aminta srl. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

#### **Art. 1.27 - Clausola broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Aminta Srl in qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, La Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo.

#### **Art. 1.28 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

#### **Art. 1.29 - Condizioni particolari della garanzia (sempre operanti)**

### **A) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE**

#### 1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di

osservazione".

La "tabella delle classi di merito e relativi coefficienti di determinazione del premio" e la "tabella delle regole evolutive" corrispondono a quelle riportate nel testo del provvedimento C.I.P. n.10 del 05/05/1993 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8/05/1993 .

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione.

Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia.

## **B) APPENDICI DI VINCOLO**

Nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

### **Art. 1.30 - Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (SEZIONE 1) (sempre operanti)**

#### **A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI NON MECCANICI**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi non meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

#### **B) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo per sinistro di **Euro 500.000,00=**, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

#### **C) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI**

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

#### **D) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP**

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici

#### **E) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di **Euro 1.000,00** per sinistro le spese sostenute per

riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

#### **F) DANNI DA INQUINAMENTO**

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

#### **G) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO**

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00 = per sinistro.

#### **H) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA DEL CONDUCENTE**

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 1.000,00 = per sinistro.

#### **I) DOLO E COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

#### **L) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. La Società inoltre, in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

#### **M) RISCHIO STATICO**

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

#### **N) DISPOSITIVI DI SICUREZZA**

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 3.000,00= per sinistro.

Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

#### **O) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE**

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la

sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € **1.500,00=** per sinistro.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

#### **P) BAGAGLI**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l'Amministrazione sia in grado di giustificarne la presenza sul veicolo.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € **1.000,00** = per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € **15.000,00** .

## **SEZIONE 2 - RISCHI DIVERSI**

**Art. 2.1 - Garanzie assicurate (valide solo se espressamente richiamate nell'elenco veicoli che forma parte integrante alla polizza)**

#### **Q) GARANZIA CRISTALLI**

La Società risarcisce i danni da rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature, fino ad un massimo indennizzo di € **1.000,00** per sinistro.

#### **R) TUTELA LEGALE**

La Compagnia assume a proprio carico, nel limite di € **15.000,00** ed alle condizioni qui indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, sia civili che penali ed amministrative, occorrenti al proprietario e/o al conducente se autorizzato del veicolo o del natante descritto in polizza nei seguenti casi:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione o navigazione/giacenza in acqua del veicolo o del natante.
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo o della navigazione/giacenza in acqua del natante, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'Art. 1917 del Codice Civile, 3° comma.
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di decurtazione di oltre 5 punti dalla patente

Qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, l'Impresa si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente Autorità, il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente o di decurtazione di oltre cinque punti dalla patente, prendendo a carico le relative spese.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro;
- e) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'Assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'art. 149 della legge;
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.).

L'assicurazione non è operante:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dall'Impresa per conto della Compagnia del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto (D.P.R. 18/7/2006 N. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 della legge);
- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

Gestione del sinistro:

- L'Assicurato, dopo aver presentato alla Compagnia la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto ove egli ha domicilio oppure iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, segnalandone immediatamente il nominativo alla Compagnia.
- La Compagnia, preso atto della designazione, assume a proprio carico le spese relative.
- Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

- L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Compagnia, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'articolo precedente.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con la Compagnia.

La Compagnia non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e l'Impresa, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## **S) ASSISTENZA**

La Compagnia, per il tramite di società di assistenza ad essa contrattualmente legata, necessariamente dotata di una centrale operativa in funzione tutto l'anno, 24 ore su 24, presta i servizi indicati nei punti che seguono.

L'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta telefonica alla Centrale operativa.

Devono essere comunicati i seguenti dati:

- Tipo di assistenza che necessita
- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di targa del veicolo
- Indirizzo e luogo presso cui si trova
- Recapito telefonico dove la struttura organizzativa provvederà a richiamare l'assicurato nel corso dell'assistenza.

La Centrale operativa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Poiché l'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla centrale operativa, la Compagnia non riconosce indennizzi per l'assistenza non richiesta con tale modalità.

Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla centrale operativa, salvo il caso in cui la stessa autorizzi l'Assicurato a provvedere direttamente: in questo caso devono pervenire alla Compagnia i giustificativi in originale delle spese sostenute.

### **S.1) Assistenza alla persona**

#### **S.1.a - Rientro Sanitario**

Premesso che la prestazione opera esclusivamente a oltre 50 chilometri dalla residenza

dell'Assicurato, si conviene tra le parti quanto segue: qualora, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della centrale operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la centrale operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla centrale operativa ed effettuato con costi a carico della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della centrale operativa stessa.

La centrale operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in paesi europei.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della centrale operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La garanzia non è operante nel caso in cui l'Assicurato si dimetta dall'ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

### **S.1.b - Rientro con un familiare**

Premesso che la prestazione opera esclusivamente a oltre 50 chilometri dalla residenza dell'Assicurato, si conviene tra le parti quanto segue:

qualora, in caso di "rientro sanitario" in base alle condizioni del precedente punto, i medici della centrale operativa non ritengano necessaria l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la centrale operativa organizza il rientro, con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato, di un familiare dello stesso presente sul posto.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

Sono escluse le spese del soggiorno del familiare.

### **S.1.c - Trasferimento in centro ospedaliero**

La centrale operativa., in caso di infortunio stradale dell'Assicurato, mette in contatto la propria équipe medica con i medici curanti sul posto. L'équipe medica, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell'Assicurato e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

- presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
- presso un ospedale italiano, se si trova all'estero;
- presso un ospedale vicino alla sua abitazione;
- presso la sua abitazione.

L'équipe medica:

- indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;
- prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato.
- dispone l'accompagnamento dell'Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell'Assicurato stesso lo richiedono.

L'impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative.

**S.1.d - Consulenza medica**

Qualora a seguito di infortunio stradale l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l'équipe medica della centrale operativa che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

**S.1.e - Invio di un medico generico in Italia**

Qualora, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo, l'Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8, o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la centrale operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Compagnia uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la centrale operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

**S.1.f - Viaggio di un familiare**

La centrale operativa, in caso di ricovero in ospedale di un Assicurato in seguito ad un infortunio stradale per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 10 giorni, organizza e provvede al viaggio di un familiare residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo.

La centrale operativa mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

**S.1.g - Spese mediche**

Premesso che la prestazione opera esclusivamente a oltre 50 chilometri dalla residenza dell'Assicurato, si conviene tra le parti quanto segue:

in caso di infortunio connesso alla circolazione del veicolo, la centrale operativa pagherà fino alla concorrenza di € 10.000,00= per ciascun Assicurato, le spese mediche ed ospedaliere eccedenti le prestazioni erogate dai Servizi Sanitari Nazionali e/o da altre coperture assicurative.

L'intervento della centrale operativa relativo alle suddette spese assumerà carattere di anticipo per la parte di esse che risultino coperte da contratto di assicurazione.

**S.1.h - Rientro della salma**

Premesso che la prestazione opera esclusivamente a oltre 50 chilometri dalla residenza dell'Assicurato, si conviene tra le parti quanto segue:

qualora, a seguito di incidente connesso alla circolazione del veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la centrale operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico i relativi costi.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre.

**S.1.i - Rientro alla residenza/ prosecuzione del viaggio**

Premesso che la prestazione opera esclusivamente a oltre 50 chilometri dalla residenza dell'Assicurato, si conviene tra le parti quanto segue:

qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato per almeno tre giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la centrale operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo loro a disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi;

oppure

- un'autovettura senza autista, compresa tra 1300 e 1600 cc, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

### **S.1.1 - Invio di un autista**

Premesso che la prestazione opera esclusivamente a oltre 50 chilometri dalla residenza dell'Assicurato, si conviene tra le parti quanto segue:

qualora in seguito ad un infortunio stradale, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure, all'estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare, la centrale operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato.

La Compagnia tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.

Resta invece a carico dell'Assicurato ogni altro tipo di spesa.

## **S.2) - SERVIZI DI ASSISTENZA AL VEICOLO**

### **S.2.a - Veicolo in sostituzione**

La centrale operativa, in caso di sinistro che renda il veicolo indisponibile, inutilizzabile per più di 12 ore consecutive:

- mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza chilometrica illimitata. La Compagnia tiene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi dieci giorni a partire dalla data indicata dall'Assicurato, purché entro un mese dalla data del sinistro. La Compagnia tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'Assicurato per ritirare l'autovettura sostitutiva. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

oppure

- provvede a proprie spese al rientro all'abitazione degli Assicurati o, a loro scelta, alla prosecuzione del viaggio fino alla destinazione.

### **S.2.b - Recupero del veicolo**

La centrale operativa, in caso di sinistro che ha reso il veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive:

- organizza ed effettua il trasporto del veicolo fino all'officina più vicina all'abitazione o alla destinazione prescelta. La Compagnia tiene a proprio carico tutte le spese, comprese le eventuali spese di parcheggio relative al periodo intercorrente tra il giorno del sinistro ed il giorno in cui il trasportatore provvede al ritiro del veicolo;
- organizza, per il recupero del veicolo, il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui designata, in alternativa al trasporto e qualora il veicolo stesso sia in condizione di circolare. La Compagnia tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.

### **S.2.c - Invio di un meccanico**

La centrale operativa, in caso di sinistro che ha causato danni, a giudizio della centrale operativa stessa, riparabili nel luogo in cui il sinistro si è verificato, invia un meccanico dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire le riparazioni.

La Compagnia tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del meccanico.

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

**S.2.d - Traino immediato**

Premesso che la prestazione opera esclusivamente a oltre 50 chilometri dalla residenza dell'Assicurato, si conviene tra le parti quanto segue:

La centrale operativa., in caso di sinistro, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del veicolo all'officina più vicina. L'impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative.

**S.2.e - Traino a lunga distanza**

Premesso che la prestazione opera esclusivamente a oltre 50 chilometri dalla residenza dell'Assicurato, e qualora non risulti operante l'art. 07.41., si conviene tra le parti quanto segue:

la centrale operativa, in caso di sinistro, qualora l'officina più vicina non sia in grado di eseguire le riparazioni, incarica un mezzo di soccorso di effettuare il traino del veicolo, a scelta dell'Assicurato:

- fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione;  
oppure
- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice;  
oppure
- fino all'Abitazione dell'Assicurato.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese relative fino ad un importo massimo di € 1.000,00.

**S.2.f - Recupero da fuori strada**

Premesso che la prestazione opera esclusivamente a oltre 50 chilometri dalla residenza dell'Assicurato, e qualora non risulti operante l'art. 07.41., si conviene tra le parti quanto segue:

qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la centrale operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

L'impresa tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 2.000,00= per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

**S.3 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'ESTERO****S.3.a - Assistenza amministrativa al veicolo**

La centrale operativa in caso di sinistro all'estero:

- gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del veicolo;
- gestisce le operazioni necessarie all'abbandono in loco del veicolo (demolizione e/o smontaggio), qualora il valore residuo di quest'ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all'abitazione. Il valore residuo del veicolo dopo il sinistro viene determinato sottraendo dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro l'importo preventivato per le eventuali riparazioni.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale.

Ogni altra spesa è a carico dell'Assicurato.

**S.3.b - Interprete o avvocato all'estero**

Qualora, in caso di ricovero in ospedale, di fermo o di arresto in seguito ad incidente stradale all'estero, l'Assicurato necessita di un interprete, la centrale operativa vi provvede.

La Compagnia tiene a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la centrale operativa pagherà l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro

**S.3.c - Anticipi di denaro***Anticipo spese di prima necessità*

La Centrale Operativa, in caso di sinistro, anticipa:

- un importo massimo di € 2.500,00= per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al veicolo;
- l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, fino a € 750,00=.

La centrale operativa, in caso di sinistro avvenuto all'estero, anticipa:

- l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all' Assicurato, fino a € 5.000,00=;
- l'importo necessario, fino a € 5.000,00=, alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:
  - il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all'uso del veicolo indicato in polizza;
  - il pagamento delle relative spese giudiziarie;
  - il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all' Assicurato in occasione del sinistro.
- l'importo necessario al dissequestro del veicolo, fino a € 2.500,00=.

*Anticipo spese mediche*

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio stradale, debba sostenere delle spese mediche impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la centrale operativa anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti fino ad un importo massimo di € 1.000,00= per sinistro.

La prestazione non è operante:

- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla centrale operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Al rientro, l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

**T) GARANZIE INCENDIO**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti, e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:

- incendio
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

**U) GARANZIA FURTO**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina
- estorsione

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina o estorsione.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti e accessori non assicurati.

La garanzia si estende alle parti interne al veicolo.

**V) GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

**W) EVENTI NATURALI**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.

**X) KASKO**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti in conseguenza di:

- collisione (con veicoli, persone, animali);
- urto contro qualsiasi ostacolo (anche trasportato dal vento e compresi gli oggetti scagliati da altri veicoli);
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- caduta di oggetti e materiali;
- traino attivo o passivo, nonché da manovra o a spinta o a mano.

**Relativamente ai sopracitati punti T) U) V) W) X**

Se il danno risulti pari ad almeno il 30% del valore del veicolo assicurato in conseguenza di uno degli eventi sopra riportati, la Compagnia:

1. Mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo avente analoghe caratteristiche tecniche di quello sinistrato.
2. In alternativa rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro veicolo, col massimo di € 250,00 per ogni giorno e di € 10.000,00 per ogni sinistro, a partire dal giorno successivo dell'evento fino al giorno precedente la data dell'avvenuta riparazione, o dell'immatricolazione di veicolo in sostituzione di quello danneggiato e dell'eventuale ritrovamento. Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.

<b>GARANZIA</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	<b>SCOPERTI E/O FRANCHIGIE</b>
INCENDIO	valore assicurato	nessuna
FURTO/RAPINA/ESTORSIONE	valore assicurato	nessuna
EVENTI SOCIOPOLITICI	valore assicurato	nessuna
EVENTI NATURALI	valore assicurato	nessuna
KASKO	valore assicurato	nessuna

### **Art. 2.2 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, di tutti i Paesi dell'Unione Europea, nonché - per i soli veicoli, natanti esclusi - di tutti gli stati aderenti al sistema della Carta Verde.

### **Art. 2.3 - Denuncia dei sinistri**

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

in caso di incendio:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

in caso di furto/rapina/estorsione:

in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti.

in caso di danni kasko:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

altri danni:

qualsiasi documento utile alla valutazione del danno

A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

### **Art. 2.4 - Liquidazione dei danni - nomina dei periti - pagamento dell'indennizzo**

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene

la spesa del proprio perito.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta. Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto. Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità.

Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o dei natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare la data e il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo tra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

#### **Art. 2.5 - Altre assicurazioni**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre coperture per il medesimo rischio in capo agli assicurati.

#### **Art. 2.6 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 2.7 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inviate alla Società devono essere fatte con lettera raccomandata

(anche a mano) od altro mezzo (telex, PEC e simili) indirizzata alla Direzione dell'Impresa oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure al Broker.

#### **Art. 2.8 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione dei mercati.

In caso di danno parziale la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero;
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

#### **Art. 2.9 - Esclusioni e delimitazioni**

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

#### **Art. 2.10 - Rinvio**

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

**Art. 2.11 - Condizioni particolari assicurazione rischi diversi (sempre operanti purchè attivate le relative garanzie)****A) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE INCENDIO**

La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di **Euro 1.000,00=**, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio che ne determini la sua perdita totale.

**B) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA INCENDIO (VALIDA SOLO PER AUTOVETTURE)**

La Società, in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio ed Eventi Accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

**C) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE FURTO**

La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato, con il limite di **Euro 1.000,00=**, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Furto che ne determini la sua perdita totale.

**D) GARANZIA CONTRASSEGNO E TASSA AUTOMOBILISTICA FURTO**

La Società in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità civile contratta con l'impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

**E) FURTO CON RITROVAMENTO**

La Società in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di **Euro 2.500,00** complessive per sinistro.

**F) SOCCORSO STRADALE**

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio e furto il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e traino, purchè documentate, sino all'importo di **Euro 500,00**.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

**G) PERDITA DELLE CHIAVI**

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di **Euro 500,00** per sinistro previa presentazione di regolare fattura.

**NOTA BENE**

Il parco automezzi degli Enti così come descritto nella tabella allegata, è aggiornato al 15.12.2017. Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto; pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata al 15.12.2017.

Ad ogni scadenza anniversaria di vigenza del contratto dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l'individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, sia con riferimento alla classe di merito, che con riferimento alle eventuali sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni del parco automezzi.

Nel caso in cui alla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso. Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dalla data di effetto di ogni singola polizza riferita ad ogni Ente, delle predette eventuali variazioni. Inoltre, con riferimento alla tabella allegata, qualora sia segnalato il valore commerciale del veicolo, le specifiche garanzie contrassegnate (lettere A, B, C, D ed E) di cui all'art. 2.1) Sezione 2), nonché le condizioni particolari, devono intendersi richieste ed attivate; pertanto la Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di offerta.

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'applicazione delle garanzie assicurate di cui alla Sezione 2) Corpi Veicoli Terrestri e garanzie accessorie di polizza, art. 2.1) – Garanzie accessorie - lettere A), B), C), D) ed E), si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato denominato "Elenco veicoli", al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.

Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni, si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera distinta, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.

	<b>Incendio</b>	<b>Furto</b>	<b>Eventi Socio</b>	<b>Eventi Naturali</b>	<b>Kasko</b>
Autovetture	%	%	%	%	%
Auto promiscui	%	%	%	%	%
Autoveicoli ad uso speciale	%	%	%	%	%
Motocarri	%	%	%	%	%
Ciclomotori	%	%	%	%	%
Motocicli	%	%	%	%	%
Macchine operatrici	%	%	%	%	%
Macchine Agricole	%	%	%	%	%
Rimorchi	%	%	%	%	%
Veicoli elettrici	%	%	%	%	%